



FEDERAZIONE DI BERGAMO

REGOLAMENTO DEI CIRCOLI E DELLE ZONE

Approvato dalla direzione provinciale il 09/04/2016

Titolo I – Principi generali

Articolo 1. Finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello Statuto regionale, l'elezione del coordinamento di circolo, del segretario, del tesoriere e della commissione di garanzia nonché degli organismi delle zone.

Articolo 2. Applicazione

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in occasione delle elezioni degli organismi dei circoli e delle zone territoriali al di fuori della fase congressuale nazionale. Durante la fase congressuale nazionale vigono le norme specificamente approvate dagli organismi competenti.

Titolo II – Struttura dei circoli territoriali

Articolo 3. Gli organismi dei circoli

I circoli costituiscono le unità di base politico-organizzative e luoghi di partecipazione, formazione, confronto degli iscritti al partito. I circoli sono aperti alla partecipazione degli elettori.

Gli organismi dei circoli territoriali sono:

- l'assemblea degli iscritti
- il coordinamento
- il segretario
- il tesoriere
- la commissione di garanzia o il garante unico.

Articolo 4. L'assemblea degli iscritti

1. L'assemblea di circolo, composta da tutti gli iscritti e aperta agli elettori, è luogo di discussione, promozione e concorso alla definizione dell'iniziativa politica del partito sul territorio. Collabora con il coordinamento nell'organizzazione e nella gestione delle attività del circolo.

E' convocata e presieduta dal segretario del circolo, e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

L'assemblea viene convocata in forma straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli iscritti al circolo.

2. L'assemblea è convocata in sede congressuale per l'elezione degli organismi del circolo al di fuori della stagione congressuale.

Articolo 5. Il coordinamento del circolo

1. Il coordinamento di circolo, cui spetta la funzione di indirizzo politico, è eletto attraverso l'espressione di un voto personale, diretto e segreto degli iscritti. Dura in carica quattro anni, rinnovabili.

2. Il coordinamento è composto da:

- sino a 8 membri per i circoli con un numero di iscritti inferiore o pari a 25;
- tra 4 e 12 membri per i circoli con un numero di iscritti compreso fra 26 e 60;
- tra 6 e 14 membri per i circoli con un numero di iscritti compreso fra 61 e 100;
- tra 8 e 18 membri per i circoli con un numero di iscritti pari o superiore a 101.

Il numero di iscritti da considerare è quello consolidato al momento in cui l'assemblea degli iscritti viene convocata per l'elezione del coordinamento; eventuali successive variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli iscritti non comportano variazione nella composizione numerica del coordinamento fino al successivo rinnovo del coordinamento stesso.

Sono invitati permanenti al coordinamento di circolo, se non già eletti, i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, il presidente della Provincia e i consiglieri provinciali iscritti al circolo.

3. In caso di dimissioni di uno o più componenti del coordinamento del circolo l'assemblea procede alla surroga tramite ratifica dei non eletti della lista presentata al congresso di circolo, nel rispetto del genere (se possibile) e dell'ordine di lista.

In caso di impossibilità di surroga per esaurimento dei candidati non eletti il coordinamento rimane composto in maniera difettiva. Se ciò dovesse comportare la riduzione del numero dei componenti in carica a meno della metà del numero totale inizialmente assegnato, l'intero coordinamento di circolo e il segretario si considerano decaduti; medesimo effetto è causato dalle dimissioni congiunte della maggioranza dei componenti del coordinamento.

In tal caso il segretario uscente, o il segretario provinciale in sua vece, convoca l'assemblea degli iscritti al circolo in sede congressuale entro trenta giorni dall'avvenuta decadenza per l'elezione dei nuovi organismi.

Articolo 6. Il segretario del circolo

1. Il segretario rappresenta il partito e il suo indirizzo politico al corrispondente livello. Dura in carica quattro anni, rinnovabili.

Stabilisce l'ordine del giorno, convoca e presiede il coordinamento e l'assemblea degli iscritti.

2. Le dimissioni del segretario, presentate al coordinamento, acquisiscono immediata efficacia e comportano anche la decadenza del coordinamento. Il segretario provinciale convoca l'assemblea degli iscritti al circolo in sede congressuale entro trenta giorni dall'avvenuta decadenza degli organismi del circolo per l'elezione dei nuovi organismi.

3. In caso di impedimento permanente del segretario, il segretario provinciale convoca l'assemblea degli iscritti al circolo in sede congressuale entro trenta giorni per l'elezione dei nuovi organismi.

4. L'assemblea degli iscritti, su istanza motivata e sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti al circolo, può porre in votazione una mozione di sfiducia circostanziata nei confronti del segretario. Tale mozione deve essere discussa e votata entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, e viene accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti al circolo.

L'avvenuta sfiducia del segretario comporta l'immediata decadenza del segretario e del coordinamento del circolo. Il tesoriere del circolo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. La commissione di garanzia o il garante unico rimangono in carica fino a nuove elezioni.

Il segretario provinciale convoca l'assemblea degli iscritti al circolo in sede congressuale entro trenta giorni dall'avvenuta decadenza per l'elezione dei nuovi organismi.

Articolo 7. Il tesoriere del circolo

Il tesoriere è eletto dall'assemblea degli iscritti su proposta del segretario, che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità e di professionalità.

Il tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative del partito; svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario dell'organizzazione amministrativa del partito.

Articolo 8. La commissione di garanzia o il garante unico

La commissione di garanzia è formata da un numero di componenti dispari non superiore a cinque, ed è eletta su proposta del segretario. In luogo della commissione di garanzia l'assemblea può eleggere, su proposta del segretario, un garante unico.

I componenti della commissione di garanzia e il garante unico sono scelti fra gli iscritti, e devono possedere i requisiti di cui allo Statuto regionale.

La commissione di garanzia elegge al proprio interno il presidente della commissione. In caso di dimissioni di un componente, o di dimissioni del garante unico, l'assemblea degli iscritti procede con l'elezione del nuovo componente o del nuovo garante unico.

Alla commissione di garanzia o al garante unico compete la ricerca di soluzioni bonarie delle controversie eventualmente nate in seno al circolo.

Articolo 9. Elenco di zone e circoli

Gli allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, riportano l'esatta articolazione territoriale delle zone, l'elenco dei circoli e i relativi comuni di competenza.

Eventuali variazioni nell'articolazione delle zone o nel numero o competenza territoriale dei circoli divengono effettive dopo l'avvenuta variazione degli allegati di cui sopra.

Articolo 10. Suddivisione di un circolo

Con voto favorevole a maggioranza assoluta dei componenti del coordinamento del circolo può essere disposta la suddivisione di un circolo in due o più circoli. La proposta di suddivisione indica anche la nuova ripartizione territoriale fra i nuovi circoli dei comuni appartenenti al circolo di partenza.

Se la costituzione di nuovi circoli porta alla presenza di più circoli all'interno del medesimo comune la direzione provinciale istituisce, ai sensi dello Statuto regionale, l'unione comunale.

La costituzione di nuovi circoli per suddivisione deve essere ratificata con voto della direzione provinciale, ed entra in vigore in seguito alla modifica degli allegati di cui al presente regolamento.

Articolo 11. Fusione di due o più circoli confinanti

Con voto a maggioranza assoluta dei componenti da parte di ognuno dei coordinamenti interessati, e sentito il parere dei coordinamenti di zona interessati, può essere disposta la fusione di due o più circoli confinanti in un unico circolo. I comuni di competenza del nuovo circolo sono dati dalla somma dei territori di competenza dei circoli di partenza.

La fusione di circoli deve essere ratificata con voto della direzione provinciale, ed entra in vigore in seguito alla modifica degli allegati di cui al presente regolamento.

Titolo III – Elezione degli organismi dei circoli territoriali

Articolo 12. Ambito di applicazione

1. Ferma restando l'applicazione degli specifici regolamenti durante le fasi congressuali, gli articoli di cui al presente Titolo disciplinano le modalità di elezione del segretario e del coordinamento del circolo in caso di sfiducia, dimissioni, rimozione, impedimento permanente o qualsiasi altra causa verificatasi durante il mandato.

2. In caso di applicazione degli istituti di commissariamento, scioglimento e poteri sostitutivi di cui agli Statuti regionale e nazionale da parte degli organismi preposti, si applicano tali specifiche disposizioni in luogo di quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 13. Elezione degli organismi dei circoli

1. I nuovi organismi vengono eletti dall'assemblea degli iscritti convocata in sede congressuale. La convocazione dell'assemblea congressuale è effettuata in base a quanto disposto dagli articoli 5 e 6. L'avviso di convocazione deve essere recapitato a tutti gli iscritti in regola con il tesseramento e a tutti gli iscritti all'anno precedente non ancora rinnovati, con un preavviso di almeno dieci giorni e con l'indicazione di luogo, data e orario di svolgimento dell'assemblea.

2. Possono partecipare ai lavori dell'assemblea congressuale con diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti che al momento dell'apertura dei lavori risultino in regola con il tesseramento dell'anno in corso. Possono partecipare ai lavori con diritto di parola i simpatizzanti e gli elettori.

I lavori dell'assemblea congressuale sono introdotti dal segretario provinciale o da un suo delegato, che come primo punto pone in votazione l'elezione del presidente dell'assemblea congressuale, scelto fra gli iscritti del circolo in regola con il tesseramento purchè non candidato alla carica di segretario di circolo. L'assemblea congressuale è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno degli iscritti in regola con il tesseramento, oppure in ogni caso in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione.

3. Il presidente dell'assemblea comunica il dato ufficiale relativo agli iscritti in regola con il tesseramento e avvia i lavori dell'assemblea, che nell'ordine provvede a:

- eleggere, su proposta del presidente, i restanti due componenti dell'ufficio di presidenza, uno dei quali deve essere il segretario provinciale o il suo delegato; l'ufficio di presidenza svolgerà anche funzione di seggio elettorale;
- stabilire il numero dei componenti del coordinamento da eleggere, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5;
- fissare l'orario di termine per la presentazione delle candidature;
- determinare l'orario di inizio e l'orario di termine delle operazioni di voto, che devono essere successive al termine per la presentazione della candidature ma possono sovrapporsi allo svolgimento del dibattito politico.

4. Si procede poi alla presentazione delle candidature alla carica di segretario, che possono essere avanzate da parte di qualsiasi iscritto in regola con il tesseramento. La candidatura deve essere sostenuta da un numero di firme compreso tra il 10% e il 20% degli iscritti al circolo in regola con il tesseramento, ed è affiancata da una lista di candidati per il coordinamento provinciale, in numero non inferiore ai due terzi e non superiore ai quattro terzi del numero di componenti del coordinamento stabilito. La lista deve riportare una denominazione priva di riferimenti a correnti o candidature nazionali e può essere corredata da una sintetica dichiarazione programmatica. Le liste devono essere composte, pena inammissibilità, rispettando l'alternanza di genere. Non è ammessa la sottoscrizione di più di una lista, nè la candidatura all'interno di più liste.

5. Alla scadenza del termine per la presentazione delle liste l'ufficio di presidenza valuta le candidature presentate e determina, a giudizio insindacabile, l'elenco delle candidature ammesse. Il presidente dell'assemblea dà lettura dell'elenco di candidature ammesse e dell'elenco di candidature non ammesse, indicandone i motivi. Avverso le esclusioni è consentito ricorso presso i competenti organismi di garanzia. Il presidente dichiara poi aperte le operazioni di voto.

6. Le votazioni avvengono con voto segreto mediante schede elettorali predisposte dal seggio elettorale, recanti uno spazio in cui l'elettore può indicare il nominativo del candidato prescelto per la carica di segretario.

Non è ammessa l'espressione di voti di preferenza per i candidati al coordinamento.

7. All'orario fissato per il termine delle operazioni di voto il presidente dichiara concluse le votazioni

e il seggio elettorale procede con lo spoglio e con la ripartizione fra le varie liste dei componenti del coordinamento, utilizzando il metodo "d'Hondt". I seggi del coordinamento spettanti a ciascuna lista vengono assegnati secondo l'ordine di posizione nella lista.

Il presidente di seggio proclama eletto segretario il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

8. Se nessuno dei candidati raggiunge tale risultato, il presidente dell'assemblea fissa la data del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti, che si deve svolgere entro dieci giorni e a cui sono invitati con diritto di elettorato attivo i medesimi soggetti convocati per il primo turno, mediante invito recante indicazione di data, luogo e orario di svolgimento.

9. In presenza di un'unica candidatura, che non abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente dell'assemblea convoca nuovamente entro trenta giorni l'assemblea congressuale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 1, ultimo periodo.

10. L'ufficio di presidenza del turno di ballottaggio è composto dalle medesime persone dell'assemblea congressuale.

Al termine delle votazioni di ballottaggio il presidente del seggio proclama eletto segretario il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

11. I lavori dell'assemblea congressuale e dell'eventuale turno di ballottaggio si concludono con la redazione di un apposito verbale, da trasmettersi alla Federazione provinciale.

12. Entro quindici giorni dall'avvenuta elezione il segretario convoca la prima riunione del coordinamento del circolo.

Entro trenta giorni dall'avvenuta elezione il segretario convoca l'assemblea degli iscritti per l'elezione del tesoriere e della commissione di garanzia o garante unico.

Titolo IV – Struttura delle zone territoriali

Articolo 14. Gli organismi delle zone territoriali

Gli organismi politici delle zone territoriali sono:

- il coordinamento di zona
- il coordinatore di zona.

Articolo 15. Il coordinamento di zona

Il coordinamento di zona è composto di diritto dai segretari dei circoli afferenti alla zona territoriale e dai segretari delle unioni comunali eventualmente ricomprese, e svolge funzioni di indirizzo politico sulle iniziative del partito nella zona e di coordinamento organizzativo. Ogni zona organizza in modo autonomo le forme e le strutture proprie per l'attività politica. Il coordinamento di zona può altresì cooptare, su proposta del segretario, ulteriori iscritti della zona.

Il coordinatore di zona può assegnare ai componenti del coordinamento specifiche deleghe tematiche ed organizzative; i titolari di tali deleghe sono invitati dai responsabili tematici provinciali a partecipare ai dipartimenti tematici.

Articolo 16 Il coordinatore di zona

1. Il coordinatore di zona viene eletto dai segretari dei circoli afferenti alla zona e dai segretari delle unioni comunali eventualmente ricomprese.

Il coordinatore di zona convoca e presiede le riunioni del coordinamento di zona; è una figura di relazione e comunicazione esterna e di collegamento fra gli amministratori del territorio e promuove l'iniziativa politica sui temi di maggior interesse per lo sviluppo del territorio; dura in carica quattro anni, rinnovabili.

2. Le dimissioni del coordinatore, presentate al coordinamento, acquisiscono immediata efficacia. Il segretario provinciale convoca i segretari dei circoli della zona entro quindici giorni per l'elezione del nuovo coordinatore di zona.

3. In caso di impedimento permanente del coordinatore, il segretario provinciale convoca i segretari dei circoli della zona entro quindici giorni per l'elezione del nuovo coordinatore di zona.

4. Il coordinatore di zona può essere sfiduciato su iniziativa del coordinamento con il voto della maggioranza assoluta dei segretari di circolo della zona.

L'avvenuta sfiducia del coordinatore ne comporta l'immediata decadenza.

Il segretario provinciale convoca i segretari dei circoli della zona entro quindici giorni per l'elezione del nuovo coordinatore di zona.

Titolo V – Elezione degli organismi delle zone territoriali

Articolo 17. Ambito di applicazione

L'elezione degli organismi delle zone territoriali avviene di norma al termine della fase congressuale nei circoli, secondo le tempistiche stabilite dallo specifico regolamento congressuale provinciale. Gli articoli di cui al presente Titolo disciplinano le modalità di elezione del coordinatore di zona.

Articolo 18. Elezione degli organismi della zona

Il coordinatore di zona viene eletto dai segretari dei circoli, appositamente convocati, con voto a maggioranza. Verbale della votazione viene trasmesso alla Federazione provinciale.

Entro quindici giorni dall'avvenuta elezione il coordinatore convoca la prima riunione del coordinamento.

Titolo VI – Norme finali e transitorie

Articolo 19. Modifiche

Le modifiche al presente regolamento nonché agli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono apportate dalla direzione provinciale col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 20. Entrata in vigore


Il presente regolamento e le eventuali successive modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione.

Norme transitorie

I. Per quanto riguarda la zona territoriale n. 15 "Bergamo" non si applica quanto disposto dai Titoli IV e V del presente regolamento. Le funzioni attribuite al coordinatore di zona e al coordinamento di zona sono esercitate rispettivamente dal segretario dell'unione comunale e della segreteria dell'unione comunale. Fino all'istituzione dell'unione comunale e all'insediamento dei relativi organismi le funzioni di cui al periodo precedente sono esercitate rispettivamente dal segretario cittadino e dalla segreteria cittadina.

ALLEGATO A

Cartina della provincia di Bergamo riportante la suddivisione in zone territoriali.




Zone territoriali:

- 1- Isola
- 2 – Hinterland sud/Dalminese
- 3 – Gera d'Adda
- 4 – Calciana
- 5 – Hinterland est/Seriatese
- 6 – Val Calepio/Grumellese
- 7 – Alto Sebino
- 8 – Basso Sebino
- 9 – Val Cavallina
- 10 – Alta valle Seriana
- 11 – Bassa valle Seriana
- 12 – Valle Brembana
- 13 – Valli Imagna e San Martino
- 14 – Hinterland nord-ovest
- 15 – Bergamo

ALLEGATO B

Cartina della provincia di Bergamo riportante l'elenco dei circoli territoriali ed i rispettivi comuni di competenza



Zona 1 - Isola

Bonate Sopra, Bonate Sotto (Madone), Bottanuco (Suisio), Brembate (Filago), Brembate di Sopra, Calusco d'Adda (Medolago, Solza), Capriate San Gervasio, Carvico (Sotto il Monte, Villa d'Adda), Mapello (Ambivere), Ponte San Pietro, Presezzo, Terno d'Isola (Chignolo d'Isola).

Zona 2 – Hinterland sud/Dalminese

Arcene, Azzano San Paolo, Boltiere, Ciserano, Cologno al Serio, Dalmine, Lallio, Levate, Osio Sotto (Osio Sopra), Stezzano (Comun Nuovo), Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica (Grassobbio, Orio al Serio).

Zona 3 – Gera d'Adda

Arzago d'Adda (Casirate d'Adda), Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Caravaggio (Fornovo San Giovanni, Mozzanica, Pagazzano), Fara Gera d'Adda (Canonica d'Adda), Lurano (Pognano), Pontirolo Nuovo, Spirano, Treviglio (Castel Rozzone).

Zona 4 – Calciana

Antegnate (Fara Olivana con Sola, Isso), Calcio (Pumenengo, Torre Pallavicina), Civate al Piano, Cortenuova, Covo, Fontanella (Barbata), Ghisalba, Morengo, Romano di Lombardia (Bariano, Martinengo).

Zona 5 – Hinterland est/Seriatese

Albano Sant'Alessandro (San Paolo d'Argon), Bagnatica (Brusaporto, Costa di Mezzate, Montello), Scanzorosciate (Gorle), Pedrengo, Seriate, Torre de' Roveri.

Zona 6 – Val Calepio/Grumellese

Bolgare, Calcinate (Cavernago), Castelli Calepio, Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco, Telgate (Carobbio degli Angeli, Chiuduno).

Zona 7 – Alto Sebino

Costa Volpino, Lovere (Bossico, Castro, Fonteno, Pianico, Riva di Solto, Solto Collina, Sovere), Rogno.

Zona 8 – Basso Sebino

Gandosso, Sarnico (Predore), Tavernola Bergamasca (Parzanica, Vigolo), Villongo (Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Viadanica).

Zona 9 – Val Cavallina

Borgo di Terzo (Berzo San Fermo, Luzzana, Vigano San Martino), Casazza (Bianzano, Gaverina Terme, Grone, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al lago), Endine Gaiano, Entratico (Zandobbio), Trescore Balneario (Cenate Sopra, Cenate Sotto, Gorlago).

Zona 10 – Alta valle Seriana

Asta del Serio – val del Riso (Ardesio, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna), Clusone, Unione della Presolana (Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Colere, Fino del Monte, Onore, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Vilminore di Scalve).

Zona 11 – Bassa valle Seriana

Albino, Alzano Lombardo, media val Seriana (Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Vertova), Nembro (Aviatico, Selvino), Pradalunga, Torre Boldone (Ranica), val Gandino (Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Gandino, Lefte, Peia), Villa di Serio.

Zona 12 – Valle Brembana

alta val Brembana (Averara, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, Santa Brigida, Taleggio, Valleve, Valnegrà, Valtorta, Vedeseta), val Serina (Algua, Bracca, Cornalba, Costa di Serina, Dossena, Oltre il Colle, Serina), Zogno (San Pellegrino Terme, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Valbrembilla).

Zona 13 – Valli Imagna e San Martino

Almenno San Bartolomeo (Barzana, Palazzago, Roncola), Almenno San Salvatore (Strozza), Pontida (Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco), Sant'Omobono Terme (Bedulita, Berbenno, Bello, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuiipiano valle Imagna, Locatello, Rota d'Imagna).

Zona 14 – Hinterland nord-ovest

Almè, Curno, Mozzo, Paladina (Valbrembo), Ponteranica, Sorisole, Villa d'Almè.

Zona 15 – Bergamo

Bergamo 1, Bergamo 2, Bergamo 3, Bergamo 4, Bergamo 5, Bergamo 6, Bergamo 7.

ALLEGATO C

FACSIMILE PRESENTAZIONE CANDIDATURA – SEGRETARIO DI CIRCOLO

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

residente a _____ in via/piazza _____

presenta la propria candidatura alla carica di segretario del circolo di _____.

con la lista denominata _____

Alla presente candidatura è allegata la seguente lista di candidati alla carica di componente del coordinamento di circolo:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

La presente lista è sottoscritta da n. _____ iscritti al circolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del regolamento.

Elenco sottoscrittori:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Luogo, data e ora di presentazione della candidatura _____

Firma _____

ALLEGATO D

FACSIMILE VERBALE ELEZIONE ORGANISMI DI CIRCOLO

In data _____, alle ore _____

presso _____

l'assemblea degli iscritti del circolo _____
è stata convocata in sede congressuale per l'elezione degli organismi dirigenti del circolo.

I lavori dell'assemblea iniziano alle ore _____,

presieduti da _____

L'assemblea procede quindi ad eleggere i componenti dell'ufficio di presidenza:

_____ (presidente)

L'assemblea stabilisce che il coordinamento del circolo sarà composto da _____ componenti, nel rispetto dell'articolo 5 del regolamento provinciale per i circoli e le zone territoriali.

L'assemblea procede poi fissando nelle ore _____ il termine per la presentazione delle candidature e fissando l'orario delle votazioni tra le ore _____ e le ore _____

Raggiunto il termine fissato per la presentazione delle candidature l'ufficio di presidenza certifica la presentazione di n. _____ liste, di seguito specificate in ordine di presentazione:

- lista n. 1, denominata _____,
candidato alla carica di segretario: _____
corredata da lista di candidati per il coordinamento di circolo
- lista n. 2, denominata _____,
candidato alla carica di segretario: _____
corredata da lista di candidati per il coordinamento di circolo
- lista n. 3, denominata _____,
candidato alla carica di segretario: _____
corredata da lista di candidati per il coordinamento di circolo

I componenti dell'ufficio di presidenza

Il neoeletto segretario del circolo

OPPURE

attesta che nessuno dei candidati ha conseguito la maggioranza assoluta degli aventi diritto e pertanto indice il turno di ballottaggio fra i candidati

_____ e _____

e relative liste collegate, che si svolgerà il giorno _____ alle ore _____

presso _____

I componenti dell'ufficio di presidenza

ALLEGATO E

FACSIMILE VERBALE BALLOTTAGGIO ELEZIONE ORGANISMI DI CIRCOLO

In data _____, alle ore _____

presso _____

l'assemblea degli iscritti del circolo _____
è stata convocata in sede congressuale per lo svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione degli organismi dirigenti del circolo.

I due candidati ammessi al ballottaggio in seguito alle votazioni dell'assemblea congressuale sono:

Le votazioni di ballottaggio iniziano alle ore _____ e terminano alle ore _____.

Al termine delle operazioni di voto l'ufficio di presidenza procede con lo spoglio delle schede elettorali, che restituisce i seguenti risultati:

- presenti aventi diritto al voto: _____
- votanti: _____
- schede bianche: _____
- schede nulle: _____
- voti validi: _____

Hanno riportato voti i candidati:

candidato _____ n. Voti _____

candidato _____ n. Voti _____

In seguito ai risultati elettorali, il presidente dell'assemblea

proclama eletto segretario _____

e proclama eletti componenti del coordinamento:

I componenti dell'ufficio di presidenza

Il neoeletto segretario del circolo
